

Incarto n.  
SE.2023.41  
4/S/2023

Lugano  
3 luglio 2023

CA.2023.56/57  
17-18/G/2023

In nome  
della Repubblica e Cantone  
del Ticino

## Il Pretore del Distretto di Lugano

PD Dr. iur. Avv. Francesco Trezzini, LL.M.

RICEVUTO

- 4 LUG. 2023

4004.3

assistito dalla segretaria per giudicare nella causa promossa in data 10 febbraio 2023 da

**Massimo Silvestri**, Lugano  
patr. da: Avv. Daniele Timbal, Lugano

contro

1. A
2. M

Considerato che con l'azione in esame l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti a cessare la turbativa da loro messa in atto nei suoi confronti;

posto come la contestuale istanza cautelare sia stata accolta in via supercautelare in data 13 febbraio 2023;

citare le parti al dibattimento in data 14 giugno 2023, dove è comparsa unicamente la parte attrice, mentre i convenuti non sono comparsi senza giustificazione;

atteso che la parte convenuta n. 1 non ha formulato alcuna osservazione mentre la parte convenuta n. 2 ha prodotto uno scritto di osservazioni, allegando dei documenti; scritto che non realizza i presupposti contestatori dell'art. 55 CPC. Occorre infatti ricordare che la contestazione, per essere tale, dev'essere dettagliata e i documenti allegati non devono prendere il suo posto, ma servono piuttosto a dimostrare dei fatti debitamente contestati. Principi che in concreto assolutamente non si realizzano, perché a leggere le osservazioni 26 marzo 2023 la fattispecie non è comprensibile e men che meno lo diviene a leggere i documenti allegati alla stessa;

posto che la mancata contestazione delle allegazioni proposte dalla parte attrice determina l'accoglimento della petizione, riserva fatta della richiesta in torto morale, che non ha alcun fondamento, e l'accollo del 90% delle spese giudiziarie in capo ai due convenuti, che sono ampiamente soccombenti;

per i quali motivi

decide

1. È confermato a titolo cautelare il provvedimento supercautelare emesso in data 13 febbraio 2023.
2. Contro la decisione cautelare relativa al pto. 1 è proponibile il rimedio dell'appello, da presentare direttamente al TrApp entro 10 giorni a decorrere dalla sua notificazione.
3. La petizione è parzialmente accolta e, di conseguenza:
  - 3.1. È accertato che tutti i commenti e notizie riferite all'avv. Massimo Silvestri, la ISSEA SA - Zugo e la SUPDI apparse sul web, in particolare sui siti ..... costituiscono un'illecita lesione all'onorabilità e la personalità dell'avv. Massimo Silvestri.
  - 3.2. È confermato l'ordine impartito  
con la comminatoria dell'art. 292 CP in caso di disobbedienza all'ordine di autorità (art. 343 cpv. 1 lett a CPC) di cancellazione definitiva di quanto pubblicato ad oggi sui siti internet ed in particolare sui siti ..... ivi compresi i suoi archivi internet, menzionati l'avv. Massimo Silvestri, la ISSEA SA e la SUPDI;
  - 3.3. È fatto divieto ai convenuti di reiterare le dichiarazioni lesive dell'onore contenute nei post pubblicati sul web, in particolare sui siti ..... sotto comminatoria dell'art. 292 CP in caso di disobbedienza all'ordine di autorità (art. 343 cpv. 1 lett a CPC).
  - 3.4. È fatto ordine ai convenuti di pubblicare il dispositivo della presente sentenza, sotto comminatoria di multa ai sensi dell'art. 292 CP, sui seguenti siti: .....
4. Contro la decisione relativa ai pti. da 3 a 3.4. è proponibile il rimedio dell'appello, da presentare direttamente al TrApp entro 30 giorni a decorrere dalla sua notificazione.
5. La tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 750.-, sono poste a carico dell'attore per il 10% e a carico delle parti convenute per il 90%. Le parti convenute sono condannate a pagare alla parte attrice l'importo di fr. 1'500.- a titolo di spese ripetibili.

6. Notificazione alla parte attrice per il tramite del suo patrocinatore e alle parti convenute 1 e 2 nelle vie edittali.

Il Pretore



La Segretaria